

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 460-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VISENTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1979

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

---

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1979

---



ONOREVOLI SENATORI. 1. — Il provvedimento in esame è reso necessario dalla sentenza 8 novembre 1979, n. 126, della Corte costituzionale, la quale « dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano — in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso — ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo ».

Prima di soffermarci sull'esame del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, sembra utile considerare tre punti che sono accuratamente svolti nel testo della sentenza:

a) la Corte costituzionale afferma, nel paragrafo 6 della sentenza, che il fenomeno dell'inflazione non costituisce ostacolo alla applicazione di una imposta sul plusvalore degli immobili e non comporta che il legislatore debba depurare gli incrementi di valore imponibili dalle componenti imputabili alla svalutazione. Più avanti, al successivo paragrafo 7, la Corte riafferma il medesimo principio, nel senso che la valutazione della rilevanza o meno del fenomeno inflazionistico ed eventualmene il modo di tenerne conto spettano al legislatore ordinario;

b) la Corte ritiene costituzionalmente legittima (paragrafi 5 e 10 della sentenza), la progressività delle aliquote, anche se si tratta non di una imposta personale, bensì di una imposta oggettivamente riferita all'incremento di valore conseguito da ciascun singolo bene;

c) la Corte costituzionale ha ravvisato invece ragioni di incostituzionalità — con richiamo al principio di uguaglianza affer-

mato dall'articolo 3 della Costituzione — nella situazione di difformità che si sarebbe verificata, sulla base dell'articolo 14 del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, con riferimento alla diversa durata del possesso degli immobili, per il fatto che le detrazioni dall'incremento realizzato, previste da detti articoli ai fini di determinare l'incremento imponibile, erano riferite al valore originario del bene e al costo dei successivi incrementi di esso.

2. — Premesso quanto sopra, va rilevato che, come risulta dal dispositivo sopra riferito, la Corte non ha disposto senz'altro e in modo diretto la illegittimità costituzionale dell'articolo 14 e dell'articolo 8 sopra richiamati, ma ha invece disposto, con una formula non priva di ambiguità, la illegittimità costituzionale di dette norme « nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano — in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso — ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo ».

Questo rendeva quindi indispensabile uno specifico intervento del legislatore e rende priva di fondamento la critica che è stata fatta all'articolo 1 del decreto-legge, nel senso che esso disporrebbe l'abrogazione di una norma già vulnerata di incostituzionalità dalla decisione della Corte costituzionale.

Vero è, invece, per le ragioni esposte, che la esplicita soppressione in sede legislativa si rendeva indispensabile.

D'altra parte, il legislatore non potrebbe limitarsi alla pura e semplice abrogazione dell'articolo 14 del decreto n. 643 del 1972 e dell'articolo 8 della legge n. 904 del 1977, perchè ciò determinerebbe un aggravio pesantissimo dell'imposizione e perchè questa soluzione — pur nell'affermazione della le-

gittimità costituzionale dell'imposizione su plusvalenze determinate dall'inflazione monetaria — non sarebbe rispondente agli indirizzi espressi dalla Corte costituzionale.

In sostituzione del sistema delle detrazioni dall'incremento, quale era previsto dalle norme abrogate, l'articolo 2 del decreto-legge introduce un sistema ingegnoso e, in via di principio, meritevole di approvazione. Esso, infatti, nello stabilire le aliquote applicabili secondo gli scaglioni da esso stesso previsti (che corrispondono a quelli precedenti, con la sola variazione della elevazione del primo scaglione dal 10 al 20 per cento del valore di riferimento) dispone che l'aliquota indicata da ciascuno scaglione si applica alla parte di incremento imponibile che rientra nella percentuale moltiplicata per il numero degli anni di « maturazione dell'incremento ».

Supponiamo un costo iniziale dell'immobile (senza maggiorazioni incrementative e di costruzione) di 100 milioni e che l'immobile venga realizzato dieci anni dopo con un valore di 400 milioni, e quindi con un incremento di 300 milioni.

Secondo la nuova disciplina tutto l'incremento sarà soggetto all'imposizione. Ma la percentuale di incremento che rientra nel primo scaglione (aliquota dal 3 al 5 per cento) è costituita dai 20 milioni moltiplicati per 10 (anni di maturazione dell'incremento), e pertanto l'aliquota del primo scaglione si applicherà su 200 milioni di incremento. I residui 100 milioni di incremento rientrano nel secondo scaglione.

Il sistema comporta, in linea generale, un aggravio per i trasferimenti che hanno luogo entro un breve periodo dall'acquisto e in un alleggerimento sensibile per le ipotesi di più lungo possesso.

Va inoltre rilevato che il nuovo sistema in pratica attenuerà notevolmente la progressività, perchè difficilmente l'incremento sarà tale da rientrare nel terzo scaglione e negli scaglioni successivi. Nell'esempio fatto di un immobile acquistato per 100 milioni e venduto dopo 10 anni, il terzo scaglione si renderebbe applicabile soltanto se al momento del trapasso finale l'immobile avesse un valore superiore ai 600 milioni.

Avendo così riconosciuto l'opportunità e l'ingegnosità del sistema individuato dal decreto-legge, devono tuttavia essere rilevate alcune imperfezioni e alcune incongruenze.

La norma (articolo 2) parla di « parte di incremento... moltiplicata per il numero di anni di maturazione dell'incremento ».

La disposizione è di semplice applicazione quando non vi siano state spese incrementative e di costruzione. Essa diventa invece assai più complessa e di applicazione quasi impossibile quando tali spese siano state sostenute nel corso del periodo. Nè alcun chiarimento risolutivo può venire dall'ultimo comma del medesimo articolo 2. L'attribuzione dell'incremento in parte al costo originario e in parte alle spese incrementative, onde applicare coefficienti di moltiplicazione diversi, darebbe luogo a notevoli complicazioni. D'altra parte non è pensabile che si proceda a moltiplicare con il medesimo coefficiente sia la parte relativa all'acquisto originario sia quella relativa alle spese successivamente sostenute. Questo darebbe luogo, infatti, a notevoli sperequazioni.

Riprendendo l'esempio fatto di un costo iniziale di 100 milioni e di un possesso di 10 anni, non sarebbe equo moltiplicare in ogni caso per il medesimo coefficiente di 10 anche la parte di incremento attribuibile alle spese incrementative e di costruzione sia che esse siano state sostenute nel primo anno, sia che esse siano state sostenute nell'ultimo anno. Nè sembra che questa sia l'intenzione della norma.

Ad evitare difficoltà di interpretazione e di applicazione sembra quindi opportuno redigere la norma in modo diverso.

La moltiplicazione per il numero di anni di possesso dovrà avvenire non sulla quota di incremento, come è proposto dal decreto-legge, bensì sul valore iniziale e sulle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, a seconda della data in cui furono sostenute.

Secondo il nuovo testo proposto, il valore iniziale del bene verrà moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale n. 643 del 1972, e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio.

Le spese di acquisto, incrementative o di costruzione, verranno a loro volta moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti tra la data in cui le spese medesime sono state sostenute e quella di alienazione, trasmissione o compimento del decennio. Gli scaglioni e le relative aliquote verranno stabiliti, nella misura indicata dal decreto, con riferimento ai valori determinati nel modo sopra indicato.

Riprendendo l'esempio di un immobile acquistato per 100 milioni e trasferito dopo 10 anni per 400 milioni, il valore di riferimento è di un miliardo, e l'incremento (300 milioni) sarà soggetto per 200 milioni alla aliquota stabilita dal Comune fra il 3 e il 5 per cento e per 100 milioni all'aliquota stabilita dal Comune fra il 5 e il 10 per cento, in modo identico al decreto-legge. Ma se all'inizio del sesto anno venne sostenuta una spesa incrementativa di 50 milioni e l'immobile viene venduto per 600 milioni, sarà chiaro che il valore di riferimento è costituito da 1.250 milioni e cioè i 100 milioni del valore iniziale moltiplicati per 10 e i 50 milioni della spesa incrementativa all'inizio del sesto anno moltiplicati per 5. L'incremento di 450 milioni sarà quindi soggetto per 250 milioni all'aliquota del primo scaglione e per 200 milioni all'aliquota del secondo scaglione: a ciò si giungerà senza i dubbi interpretativi ed i calcoli complessi ai quali la formulazione del decreto-legge darebbe luogo.

In questo senso è il nuovo testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione.

3. — Venendo all'articolo 3, va osservato che l'articolo 1 sopprime l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica numero 643, con effetto — in mancanza di una diversa espressa disposizione — dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 3 dal suo canto dichiara applicabili le norme dell'articolo 2 sostitutive dell'articolo 15 del predetto decreto presidenziale anche ai rapporti sorti anteriormente e non ancora definiti.

Data l'apparente diversa efficacia temporale della soppressione dell'articolo 14 e della applicabilità del nuovo testo dell'articolo

15 potrebbe sorgere il dubbio che ai rapporti sorti anteriormente e non ancora definiti si applichino non solo — per espressa previsione dell'articolo 3 del decreto-legge — i nuovi criteri di liquidazione dell'imposta indicati nel nuovo testo dell'articolo 15, ma anche le disposizioni del soppresso articolo 14.

Il dubbio appare privo di serio fondamento se si tengono presenti i motivi ispiratori del provvedimento e le sue finalità, quali risultano anche dalla relazione illustrativa, e se si considera soprattutto la disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo 3 secondo la quale l'efficacia retroattiva del nuovo articolo 15 è subordinata alla condizione che « non risulti più favorevole per il contribuente l'applicazione del tributo secondo i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore ». Appare invece chiaro che il decreto-legge ha inteso sostituire, ad un sistema di applicazione del tributo nel quale il fattore temporale veniva considerato agli effetti della determinazione dell'incremento imponibile, un diverso sistema nel quale tale fattore gioca un ruolo determinante soltanto ai fini della liquidazione dell'imposta, stabilendo che il precedente sistema — ovviamente nella sua interezza, e cioè comprese le regole stabilite per dare rilevanza al tempo di formazione dell'incremento — si applica ai rapporti pendenti solo se risulta più favorevole per il contribuente. Sarebbe quindi illogico e contrario alla « ratio legis » ammettere, sia pure transitoriamente, la coesistenza dei due sistemi.

Sembra tuttavia opportuno eliminare ogni possibilità di pretestuose interpretazioni, ed a questo scopo appare sufficiente modificare l'articolo 3 sostituendo alle parole « Le disposizioni dell'articolo 2 » con le parole « Le disposizioni degli articoli 1 e 2 ».

Vi è inoltre da rilevare che la formulazione della seconda parte dell'articolo 3 ha sollevato delle critiche essendo apparsa a taluno come una conservazione di norme, quella dell'articolo 14, dichiarate incostituzionali. A prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza di questo rilievo — anche in relazione a ciò che si è detto all'inizio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul dispositivo della sentenza della Corte — appare evidente dalla relazione illustrativa che più che mantenere in vigore le precedenti norme si è inteso porre i criteri da queste stabiliti come un limite all'applicabilità retroattiva del nuovo sistema, quando questo risulti più oneroso in relazione a presupposti d'imposta verificatisi antecedentemente.

Questo intendimento risulterà tuttavia più chiaramente espresso — e si supererebbe ogni critica — riformulando la seconda parte dell'articolo 3 (dalle parole « salvo che ») in questi termini: « l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore ».

Va rilevato altresì che l'attuale formulazione può porre qualche problema in tema di applicazione della sanzioni ex articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 in sede di definizione dei rapporti precedenti e definiti con i nuovi criteri portati dagli articoli 1 e 2 del decreto.

Invero, come è stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria in più risoluzioni (da ultimo con risoluzione 29 marzo 1977 numero 4/2448), la sopratassa di cui all'articolo 24 viene applicata quando, a seguito del confronto fra l'incremento risultante dalla dichiarazione e quello definitivamente accertato diminuito di un quarto, entrambi al netto delle detrazioni, quest'ultimo risulti superiore al primo.

Anche se una interpretazione logica della norma, con riguardo al regime transitorio, dovrebbe orientare sicuramente l'Amministrazione verso una comparazione fra incremento definito, assunto in base alle nuove norme senza alcuna detrazione, e in-

cremento dichiarato, anch'esso al lordo delle detrazioni, un atteggiamento rigoristico potrebbe far adottare agli uffici come incremento dichiarato quello risultante dalla dichiarazione, e cioè al netto delle detrazioni.

Un tale orientamento potrebbe pertanto determinare l'applicazione della sopratassa anche in casi in cui, applicando il precedente sistema, la rettifica della dichiarazione dovuta all'aumento del valore finale, alla non ammissione di spese, o alla riduzione del valore iniziale non avrebbe comportato tale conseguenza.

Ad evitare questa eventualità sarebbe pertanto opportuno prevedere che l'incremento dichiarato da assumere per l'applicazione della sopratassa debba essere, nell'ipotesi sopra indicata, non quello netto dichiarato, ma quello comprensivo della detrazione di cui all'articolo 14.

A questo scopo si propone di aggiungere all'articolo 3 un secondo comma.

Il testo proposto dalla Commissione risponde alla esigenza di dare i necessari chiarimenti nel senso precedentemente esposto.

4. — Le norme del decreto-legge e quelle proposte dalla Commissione derivano dalla necessità di rivedere la disciplina del tributo soltanto per le parti considerate dalla sentenza della Corte costituzionale. Si sono quindi evitati esami e revisioni di maggiore ampiezza e tutte le altre norme della disciplina vigente — fra le quali sono fondamentali quelle degli articoli 6, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni — non vengono modificate dalla nuova disciplina.

VISENTINI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

28 novembre 1979

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Peraltro la Commissione bilancio invita la Commissione finanze e tesoro a voler valutare con ogni possibile attenzione il problema dei riflessi che la normativa in esame potrà avere sui flussi finanziari che alimentano le disponibilità dei comuni: in linea generale infatti sarebbe opportuno adottare soluzioni che, facendosi carico pienamente delle osservazioni contenute nella sentenza n. 126 del 1979 della Corte costituzionale, non sottraggano risorse al sistema delle autonomie locali.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;



(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento." ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 13 novembre 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche ad alcune disposizioni del citato decreto n. 643, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, al fine di uniformarsi alla sentenza della Corte costituzionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

## DECRETA:

## Art. 1.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è soppresso.

## Art. 2.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 15 al 20 per cento;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del predetto valore, moltiplicata per il numero degli anni di maturazione dell'incremento, dal 25 al 30 per cento.

Per anni di maturazione dell'incremento di valore si intendono gli anni o frazione d'anno superiore al semestre, intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti, salvo che non risulti più favorevole per il contribuente l'applicazione del tributo secondo i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

- c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
- d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
- e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
- f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento. ».

#### Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

#### Art. 4.

*Identico.*